



21487/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi

- Presidente -

Oggetto  
Fallimento  
Revoca concordato  
preventivo

Dott. Magda Cristiano

- Consigliere -

R.G.N. 8812/13

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno

- Consigliere -

Cron. 21487

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/09/15

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

Marco Manuzzato, elettivamente domiciliato in Roma, via

Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'avv.

Maurizio Paganelli (fax 06/32120027, p.e.c.

m.paganelli@legalmail.it) che, con l'avv. Paola Mai (fax

0444/326358, p.e.c. paola.mai@ordineavvocativicenza.it)

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce

al ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Tecnoclima s.a.s. di Manuzzato Marco & C.

9 (ora Tecnoclima s.r.l.);

SIPE s.p.a.;

6232

2015

Cambielli Edilfriuli s.p.a.;



Porta Venezia s.r.l.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 318/13 della Corte di appello di Venezia, emessa il 29 novembre 2012 e depositata il 14 febbraio 2013 , n. R.G. 1973/12;

Rilevato che in data 24 giugno 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che

1. In data 16 marzo 2011 la società Cambielli Edilfriuli s.p.a. ha depositato istanza di fallimento della Tecnoclima s.a.s. E' stata quindi disposta dal Tribunale di Vicenza la comparizione della società debitrice per l'udienza del 27 maggio 2011 e a tale udienza è comparso il socio accomandatario Marco Manuzzato.

2. In data 23 giugno 2011 è stata trasformata la Tecnoclima da s.a.s. in s.r.l. con conseguente cessazione del Manuzzato dalla qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società Tecnoclima.

3. In data 3 novembre 2011 la Tecnoclima s.r.l. ha presentato domanda di concordato preventivo e il Tribunale di Vicenza ha ammesso la società istante al concordato, con decreto del 23 dicembre 2011,

Bosp



rinviano la decisione sulle istanze di fallimento.

4. In seguito ai rilievi del Commissario giudiziale con decreto del 19 aprile 2012 il Tribunale ha aperto la procedura di revoca del concordato convocando la debitrice per l'udienza del 18 maggio 2011 anche in merito alla decisione sulle istanze di fallimento.
5. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 58/2012, ha revocato l'ammissione al concordato preventivo della Tecnoclima srl e ha dichiarato il fallimento della stessa e di Marco Manuzzato, ai sensi dell'art. 147 l.f.
6. Contro la decisione del Tribunale Marco Manuzzato ha proposto reclamo e ha chiesto la sospensione della liquidazione dell'attivo, rilevando la lesione del proprio diritto di difesa, perché, sebbene fosse comparso in sede pre-fallimentare quale legale rappresentante della s.a.s., non aveva ricevuto una nuova convocazione in sede di procedimento di revoca del concordato preventivo della s.r.l.
7. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 218/13 del 29 novembre 2012 - 14 febbraio 2013 ha respinto il reclamo e condannato il Manuzzato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle

Brogn



società istanti Sipe s.p.a. e Cambielli Edilfriuli  
s.p.a.

8. Manuzzato ricorre per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 15 e 173 L.F. e dell'art. 24 Cost. Secondo il Manuzzato la sua lesione al diritto di difesa deriva dalla mancata comunicazione della apertura della procedura di revoca del concordato preventivo e dalla mancata convocazione all'udienza del 18 maggio 2012.

Ritenuto che:

9. Il ricorso è infondato. L'art. 173 L.F. non è stato violato perché da un lato è stata disposta la comunicazione al rappresentante legale della Tecnoclima s.r.l. dell'udienza di comparizione ai fini della revoca del concordato (e anche dell'eventuale dichiarazione di fallimento della Tecnoclima s.r.l.). Quanto alla convocazione e alla comparizione del Manuzzato la stessa è stata disposta e ha avuto luogo all'udienza del 27 maggio 2011. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. sezione I n. 2130 del 31 gennaio 2014 secondo cui, con riferimento alla ipotesi di proposta di concordato preventivo, presentata nel corso di un procedimento prefallimentare, il contraddittorio tra creditore istante e il debitore si è già instaurato in sede pre-fallimentare e quindi è necessaria e

Boop



sufficiente una convocazione ai soli fini del sub-procedimento di revoca) una nuova convocazione del Manuzzato non era necessaria in quanto il Manuzzato non poteva svolgere alcuna difesa relativamente alla revoca del concordato proposto dalla s.r.l. Né può ritenersi che non sia possibile la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile dopo la cessazione della responsabilità illimitata perché come già rilevato dalla Corte di appello l'art. 147 L.F. prevede espressamente tale possibilità anche per l'ipotesi di trasformazione della società che determini tale cessazione.

10. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide tale relazione e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Brogn



pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma  
dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
23 settembre 2015.

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

*Bogw*

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*g. Oddo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
21 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*g. Oddo*

IL CASO.it